- Banca CR Firenze S.p.A. (di seguito "la Banca")

e

- le OO. SS. DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UGL CREDITO

premesso che

- il FIP, originariamente costituito con intesa sindacale del 21/5/1985, con accordi 17/7/1998, 5/11/1998 e 8/3/1999 è stato strutturato su due Sezioni, la "Sezione Ordinaria a prestazioni definite" (destinata al personale in servizio alla data del 28/4/1993) e la "Sezione Speciale a contribuzioni definite";
- detto fondo di previdenza complementare iscritto alla Sezione Speciale III Fondi pensione preesistenti interni bancari o assicurativi n. 9075 dell'Albo detenuto dalla COVIP - denominato "Fondo Integrativo delle Pensioni erogate al Personale della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. - FIP" (di seguito "FIP") quale patrimonio separato ex art. 2117 c.c., è classificato come "fondo interno";
- nell'ambito delle due Sezioni del FIP risultano tra gli iscritti in attività di servizio oltre ai dipendenti della Banca e di Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. (di seguito "CARISPE", facente parte del Gruppo Intesa Sanpaolo) anche dipendenti di Equitalia Cerit S.p.A., Equitalia Nomos S.p.A., Equitalia S.p.A., Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.;
- la Sezione Ordinaria annovera tra gli iscritti dipendenti in attività di servizio ovvero in quiescenza, nonché ex dipendenti della Banca cd. "pensionati differiti" che, pur avendo risolto il rapporto di lavoro con la Banca o altra Società avente causa, sono in possesso dei requisiti per avere diritto, a far data dal compimento dei requisiti previsti per la pensione di anzianità o di vecchiaia INPS, ad un trattamento pensionistico a carico della Sezione Ordinaria stessa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento 17/7/1998 e successive integrazioni e modifiche;
- la Sezione Ordinaria opera in regime tecnico di prestazione definita ed eroga prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita in applicazione degli Accordi sopra richiamati;
- la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, come noto, ha espresso l'orientamento che i fondi interni ai bilanci delle aziende vadano, possibilmente, esternalizzati;
- nell'ambito del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo S.p.A, di cui fa parte la Banca a far tempo dal 29 Gennaio 2008, la materia della previdenza complementare è oggetto di una progressiva razionalizzazione, nell'ottica di favorire la concentrazione dei fondi pensione esistenti;
- nel perimetro della Capogruppo, fra l'altro, operano il "Fondo di Previdenza Complementare per il Personale del Banco di Napoli" Sezione A (di seguito "Fondo Banco"), a prestazione definita nonché, in regime tecnico di contribuzione definita, il "Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI" (di seguito "Fondo Sanpaolo IMI") ed il "Fondo Pensione per il Personale non dirigente delle aziende del Gruppo bancario Intesa" (di seguito "FAPA di Gruppo") e, quale fondo pensione destinato unicamente al personale inquadrato nella categoria dei dirigenti, il "Fondo Pensione Aperto Previdsystem", (di seguito "Fondo Previdsystem");

Direces in - 10

Balh

UHU WAR

FIBACISC BAREA GREATERZZZ /EC

UILLA BANUTARTIRENZE

W

considerato che

- la Banca, preso atto dell'attuale situazione di grave squilibrio del FIP Sezione Ordinaria, ha notificato alle OO. SS. la disdetta dagli accordi istitutivi della Sezione Ordinaria con lettera del 27/7/2009 che si intende qui integralmente trascritta;
- le OO. SS. hanno preso atto di tale disdetta, pur non condividendola, e si sono rese disponibili ad individuare un percorso idoneo al superamento della situazione di grave squilibrio;
- le fonti istitutive, anche nell'ottica di una esternalizzazione del FIP, hanno conseguentemente avviato il confronto mirato, fra l'altro, a definire modalità di trasformazione del regime di gestione della Sezione Ordinaria per gli iscritti in servizio da prestazione definita a contribuzione definita, con attribuzione di un capitale individuale iniziale e contestuale introduzione, a carico del datore di lavoro, dell'obbligo contributivo nonché di trasferire quanto di competenza dei pensionati al Fondo Banco;

si conviene quanto segue

1. La premessa e le ulteriori considerazioni formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Trasformazione a contribuzione definita del regime gestionale della Sezione Ordinaria per gli iscritti in servizio

- 2.1. A far tempo dal 1° Novembre 2009 nell'ambito del FIP viene istituita una terza Sezione, con finalità di carattere liquidatorio, denominata "Sezione transitoria a contribuzione definita", operante in regime di separatezza contabile rispetto alla Sezione Ordinaria e alla Sezione speciale.
- 2.2. Nella nuova Sezione sono fatte confluire le posizioni individuali del personale iscritto alla Sezione Ordinaria che, alla data predetta, risulti alle dipendenze della Banca o di altra società con la quale è in essere il rapporto contributivo con la Sezione Ordinaria, fermo quanto previsto ai successivi punti 2.3., 2.4. e 2.5.
- 2.3. La dotazione patrimoniale della Sezione transitoria a contribuzione definita è composta dalla somma di tutte le dotazioni individuali dei soggetti in attività di servizio al 31/10/2009 iscritti alla Sezione Ordinaria determinate tenendo conto delle basi tecniche utilizzate per la formazione del bilancio tecnico attuariale così come evidenziato nell'<u>Allegato 1</u> che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 2.4. La dotazione patrimoniale di cui sopra è incrementata, per ciascuna compagine di personale (ante e post 1990, esattoriale e credito) degli importi complessivi riportati nell'allegato 2, che parimenti costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, consentendo di incrementare le dotazioni individuali della percentuale riportata sempre nel citato Allegato 2.
- 2.5. La complessiva dotazione patrimoniale così determinata è suscettibile di riduzione per effetto delle eventuali opzioni operate dal personale di cui ai successivi punti 5.3 e 5.4.

SACRESTIO - FA

FABi Balm V G-C

piss/cisc

V

- 2.6. La Banca procederà, entro il 31/12/2009 a comunicare agli interessati, gli importi che costituiranno la dotazione individuale di cui sopra.
- 2.7. Gli iscritti alla Sezione Ordinaria che alla cessazione del rapporto di lavoro con la Banca hanno pattuito la prosecuzione dell'iscrizione alla Sezione stessa, risultano destinatari delle previsioni di cui ai precedenti punti del presente paragrafo 2, fatta eccezione per il personale esattoriale la cui disciplina è contenuta al successivo paragrafo 7.

3. Trasferimento collettivo delle posizioni degli iscritti in servizio

- 3.1. A far tempo dal 1° Novembre 2009, le Parti per assicurare il trattamento pensionistico di previdenza complementare agli iscritti alla "Sezione transitoria a contribuzione definita" decidono di avvalersi, in via transitoria sino al 30/6/2010, della Sezione Speciale del FIP, nella quale verranno trasferite le posizioni previdenziali in essere presso la predetta "Sezione transitoria a contribuzione definita" del FIP ad eccezione di quelle degli iscritti di cui al punto 3.6. Dette posizioni individuali saranno trasferite al comparto di investimento cui affluisce il Trattamento di Fine Rapporto del lavoratore interessato ovvero per il personale che non abbia destinato il TFR alla previdenza complementare al comparto istituito all'interno della Sezione a norma dell'art. 8, comma 9, del decreto legislativo 252 del 2005.
- 3.2. A seguito di detto trasferimento, la contribuzione versata dalla Banca e da CARISPE mensilmente, a far tempo dal 1° Novembre 2009, sulle posizioni dei propri dipendenti iscritti alla Sezione Ordinaria sarà complessivamente pari al:
 - 3,25% (al netto delle contribuzioni di legge previste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia) della retribuzione assunta a base per il calcolo del TFR per gli iscritti in servizio assunti sino al 31/12/1990;
 - 3,30% (al netto delle contribuzioni di legge previste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia) della retribuzione assunta a base per il calcolo del TFR per gli iscritti in servizio assunti tra l'1/1/1991 ed il 28/4/1993.

Le posizioni previdenziali trasferite potranno altresì essere alimentate da una contribuzione dell'iscritto liberamente determinata e dall'eventuale accantonamento di TFR nel rispetto degli obblighi di legge.

- 3.3. A far data dall'1/7/2010 tutte le posizioni in essere presso la Sezione Speciale (ad eccezione di quelle degli iscritti di cui al punto 3.6) saranno trasferite al comparto più prudenziale del Fondo Sanpaolo IMI, con mantenimento delle contribuzioni in essere e conservazione della qualifica di "vecchio iscritto" per coloro che ne sono in possesso.
- 3.4. È altresì consentito, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa del Fondo Sanpaolo IMI, trasferire entro il 30/6/2010 la propria posizione contributiva a comparto differente rispetto a quello di cui al punto 3.3, con le modalità previste per gli iscritti a detto Fondo.
- 3.5. È fatta salva la facoltà di ciascun interessato di richiedere, entro il 30/6/2010, il trasferimento al Fondo FAPA di Gruppo, con continuità di contribuzione datoriale e conservazione della qualifica di "vecchio iscritto" per coloro che ne sono in possesso; è parimenti fatta salva, entro la stessa data, la facoltà di ciascun interessato di riscattare integralmente la posizione ovvero richiedere il trasferimento della stessa ad altro Fondo Pensione Aperto o a forma pensionistica individuale, in ogni caso con esclusione della contribuzione a carico dell'azienda di cui al punto 3.2.

Enterior To FO

7AB Dalvi No.

Fishers

YHOR

M

- 3.6. I precedenti punti del presente paragrafo 3 non si applicano: a) agli iscritti alla Sezione Ordinaria del FIP non dipendenti dalla Banca o da altra Società del Gruppo Intesa Sanpaolo che pertanto forniranno entro il 30/6/2010 disposizioni sul trasferimento o sul riscatto della propria posizione costituita presso la Sezione transitoria a contribuzione definita; b) agli iscritti alla Sezione Speciale del FIP non dipendenti dalla Banca o da altra Società del Gruppo Intesa Sanpaolo che pertanto forniranno entro il 30/6/2010 disposizioni sul trasferimento o sul riscatto della propria posizione. Tra le parti resta fin d'ora inteso che nel caso in cui entro la suddetta data del 30/6/2010 gli iscritti di cui al presente comma non esercitassero la richiesta opzione, si intenderanno avere formulato domanda di riscatto con consequente chiusura delle posizioni che saranno liquidate agli interessati nei termini di legge. Il FIP invierà a tal fine comunicazione individuale a ciascun interessato, volta a ricordare l'approssimarsi della scadenza.
- 3.7. Il FIP invierà comunicazioni individuali a ciascun interessato per ricordare l'approssimarsi delle scadenze indicate al presente paragrafo.

4. Opzione per la risoluzione del rapporto pensionistico con la Sezione Ordinaria - Trasferimento delle appostazioni patrimoniali dei pensionati non optanti al Fondo Banco

Tenuto conto della pregressa articolata situazione:

- 4.1. A ciascun avente diritto a pensione a carico della Sezione Ordinaria alla data del 31 ottobre 2009, sarà offerta, in via eccezionale e non ripetibile, la possibilità di risolvere il rapporto con la Sezione stessa entro la data del 28/2/2010, ottenendo la liquidazione a carico della forma di previdenza complementare di un importo in linea capitale, attraverso l'esercizio per iscritto di un'opzione irrevocabile in tal senso.
- 4.2. Il valore del capitale offerto a ciascun avente diritto dovrà essere calcolato tenendo conto delle basi tecniche utilizzate per la formazione del bilancio tecnico attuariale di cui al citato Allegato 1, quale percentuale del valore della riserva matematica come sopra determinata e dovrà scontare il rischio dell'antiselezione: in definitiva, più alta sarà la percentuale di adesione, maggiore dovrà risultare l'importo offerto fino ad un massimo del 100% della riserva stessa al raggiungimento delle percentuali successivamente riportate al punto 4.3.
- 4.3. Condizione indispensabile per considerare l'offerta positivamente eseguita, efficace ed operativa ad ogni consequente effetto, è l'adesione di almeno il 50% degli aventi diritto, ovvero, in presenza di una percentuale di accettazione inferiore (entro un limite massimo del 10%), per un importo pari almeno al 30% della somma complessiva disponibile a tal fine nei confronti degli aventi diritto. Ove l'indicata soglia di adesione venga raggiunta, l'adesione all'offerta da parte dei pensionati interessati sarà perfezionata con accordo individuale siglato davanti alla Commissione paritetica di conciliazione istituita ai sensi del CCNL di categoria ovvero davanti alla Commissione Provinciale di conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze, con riconoscimento di un "premio di liquidazione" pari al 4% della dotazione individuale spettante, da liquidare in uno con la dotazione stessa. Qualora l'adesione all'offerta sia presentata da almeno il 70% degli aventi diritto, il suddetto premio di liquidazione sarà pari al 6% della dotazione individuale spettante, da liquidare sempre in uno con la dotazione stessa.

Will Profice OFF

- 4.4. Dal capitale offerto verranno dedotte le mensilità di pensione che saranno erogate nel periodo intercorrente tra la data di determinazione del valore attuale del capitale e il mese di effettiva liquidazione dello stesso.
- 4.5. Con effetto dalla successiva data del 1º Maggio 2010 è trasferita al Fondo Banco la dotazione patrimoniale corrispondente alla riserva matematica dei pensionati percettori di rendita dal FIP Sezione Ordinaria (come derivante dal bilancio tecnico di cui al già citato Allegato 1, e al netto di quanto previsto ai precedenti punti da 4.1 a 4.2) necessaria per assicurare le prestazioni all'attualità erogate al personale in quiescenza nonché a quello di cui ai punti 5.1. e 5.2. laddove eserciti la facoltà ivi contemplata. Dette dotazioni saranno individualmente incrementate per i pensionati ante 1/1/1994 della riserva necessaria per attribuire, con effetto dal 1/11/2009, una nuova voce denominata "integrazione ex accordo" corrispondente al 4% della rendita percepita al 31/10/2009.
- 4.6. La confluenza della Sezione Ordinaria del FIP nel Fondo Banco determina il sorgere della garanzia solidale della Banca e dei suoi futuri eventuali aventi causa nei confronti del Fondo Banco medesimo, avuto riguardo alla sussistenza nel tempo dell'equilibrio tecnico della Sezione stessa, per quanto concerne la popolazione di cui trattasi. Detta garanzia permane sino all'esaurimento della popolazione stessa.
- 4.7. Il Fondo Banco assicura la continuità delle prestazioni all'attualità percepite dai pensionati.
- 4.8. Gli iscritti alla Sezione Ordinaria che hanno conseguito, alla cessazione del rapporto di lavoro, diritto a prestazioni pensionistiche differite alla data di decorrenza della pensione INPS risultano destinatari delle previsioni di cui ai precedenti punti del presente paragrafo 4.
- 4.9. Il FIP invierà comunicazioni individuali a ciascun interessato per ricordare l'approssimarsi delle scadenze indicate al presente paragrafo.

Casi particolari 5.

5.1. Al personale che abbia aderito all'accordo aziendale 30/7/2008 e che risulti pertanto destinatario delle prestazioni del "Fondo di solidarietà" è offerta, una tantum ed irrevocabilmente, la facoltà di restare destinatario, al momento di maturazione del diritto al trattamento pensionistico AGO, della prestazione che, tenuto conto di tutto quanto precede, resta definita come spettante al 31/10/2009, con erogazioni delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita, esercitando apposita opzione entro il 28/2/2010. La facoltà compete anche al personale che, avendo aderito all'accordo in parola, riceverà successivamente alla data odierna conferma della cessazione al 31/12/2009 con accesso al Fondo di Solidarietà. Al personale di cui al presente punto che eserciterà detta facoltà sarà consentito altresì di esercitare l'ulteriore opzione di cui al punto 4.1 che precede entro il termine ivi stabilito (con formalizzazione davanti alla Commissione paritetica di conciliazione istituita ai sensi del CCNL di categoria ovvero davanti alla Commissione Provinciale di conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze).

Ove nel termine indicato l'interessato non eserciti l'opzione di cui al precedente capoverso sarà costituita presso il Fondo indicato al precedente punto 3.3 la dotazione individuale di cui al punto 2.1 e seguenti con versamenti contributivi decorrenti dall'1/11/2009 al mese antecedente a quello di decorrenza della pensione

INPS.

- 5.2. Al personale che in adesione degli accordi aziendali 29/1 8/4/1998 abbia consensualmente risolto il rapporto di lavoro con la Banca entro il 31/12/2006 con assunzione a carico di quest'ultima e del FIP a titolo di incentivazione all'esodo degli oneri di contribuzione volontaria dei versamenti contributivi all'INPS e non abbia, alla data odierna, completato il piano dei versamenti stessi, è concesso di optare entro il 28/2/2010, in alternativa:
 - a) per la capitalizzazione della rendita di cui al precedente paragrafo 4 sulla base dell'anzianità FIP maturata alla data di cessazione dal servizio (in questo caso il completamento dei versamenti volontari avrà effetto ai soli fini della pensione INPS e dell'integrazione a carico del Fondo di Previdenza ex esonerato, con assunzione a carico della Banca del 100% dei relativi oneri residui). L'opzione sarà formalizzata con accordo individuale siglato davanti alla Commissione paritetica di conciliazione istituita ai sensi del CCNL di categoria ovvero davanti alla Commissione Provinciale di conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze.
 - b) per il mantenimento della rendita secondo la normativa FIP così come determinata sulla base dei dati contenuti nel citato Allegato 1.
 - In caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine indicato, la scelta si intenderà operata per la facoltà indicata alla lettera b).
- 5.3. Il personale che ha maturato alla data odierna la massima anzianità di iscrizione al FIP Sezione Ordinaria può optare entro il 28/2/2010 per il mantenimento della rendita secondo la normativa FIP così come determinata sulla base dei dati contenuti nel citato Allegato 1. In questo caso la dotazione individuale di cui al paragrafo 2 sarà trasferita al Fondo Banco entro il 1º Maggio 2010.
- 5.4. Il personale che acquisisce diritto alla finestra INPS entro il 1° Luglio 2010 anche senza aver maturato la massima anzianità di iscrizione al FIP Sezione Ordinaria può optare entro il 28/2/2010 per il mantenimento della rendita secondo la normativa FIP così come determinata sulla base dei dati contenuti nel citato Allegato 1. In questo caso la dotazione individuale di cui al paragrafo 2 sarà trasferita al Fondo Banco entro il 1° Maggio 2010.
- 5.5. Il FIP invierà comunicazioni individuali a ciascun interessato per ricordare l'approssimarsi delle scadenze indicate al presente paragrafo.

6. Temporaneo mantenimento nel Bilancio della Banca di una quota del patrimonio separato

- 6.1. Le passività iscritte nel Bilancio tecnico della Sezione Ordinaria di cui al precedente punto 2.2 alla voce "Oneri contr. volont. Fondo (50%)" sono mantenute nel patrimonio ex art. 2117 c.c. -limitatamente ai pensionati che abbiano esercitato l'opzione di cui alla lettera b) del precedente punto 5.2 sino al loro completo esaurimento.
- 6.2. Sono parimenti mantenute nel patrimonio ex art. 2117 le riserve matematiche dei pensionati indicati al precedente alinea 5.1 sino alla riliquidazione della rendita a carico della Sezione Ordinaria; a decorrere dal mese in cui opera la riliquidazione le relative riserve sono trasferite al Fondo Banco.

7. Dipendenti esattoriali

Anderso To A

FAB; BULLIS net UNI Fragare inga

 \mathcal{M}

- 7.1. Le parti si danno atto che al personale assunto sino al 28/4/1993 dalla Banca nel ramo della Riscossione Tributi, ancora in attività di servizio alla data odierna presso CERIT Equitalia o altre Società del Gruppo Equitalia S.p.A., è garantito col presente accordo un trattamento economico equivalente a quello previsto per il personale della Banca. In particolare:
 - a) per i dipendenti esattoriali iscritti alla Sezione Ordinaria la dotazione individuale è realizzata ex paragrafo 2, mentre per i dipendenti iscritti alla Sezione Speciale la posizione individuale in atto è determinata in base agli accordi 30/6/2005 e 11/5/2007. Tali dotazioni e posizioni individuali sono oggetto della previsione di cui al punto 3.6;
 - b) i dipendenti esattoriali iscritti alla Sezione Ordinaria che hanno risolto il rapporto di lavoro con CERIT Equitalia (o che lo risolveranno entro il 31/12/2009) accedendo al Fondo di solidarietà del settore esattoriale e che risultando destinatari degli accordi 5/8/2004, 5/11/2004 e 28/6/2006 non hanno ad oggi completato i versamenti al FIP nei modi ivi previsti, sono destinatari dell'opzione indicata al primo capoverso del punto 5.1. Ove l'interessato non eserciti l'opzione entro il 28/2/2010 sarà costituita la dotazione individuale di cui al paragrafo 2 con applicazione di quanto indicato al punto 3.6.

Eventuali dipendenti che accedono al Fondo di solidarietà dopo il 31/12/2009 sono destinatari delle previsioni di cui al paragrafo 2.

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

Con la firma del presente accordo risultano pienamente realizzate le finalità perequative di cui agli accordi 28/1/1974, 29/12/1978 e 21/12/2001 - 21/2/2002.

8. Abrogazioni

Per effetto del presente accordo e delle relative disposizioni vengono definitivamente superate e cessano ogni loro rilevanza ed efficacia le precedenti disposizioni di cui al Regolamento del FIP Sezione Ordinaria 17/7/1998 (e successive integrazioni e modifiche) e all'accordo 17/7/1998 – fatto salvo quanto previsto all'art.6 dell'accordo stesso.

Le intese 8/3/1999 e 11/5/2007 vengono definitivamente superate e cessano ogni loro rilevanza ed efficacia a decorrere dalla data di trasferimento delle posizioni individuali ai fondi pensione indicati ai punti 3.3, 3.4 e 3.5).

*** *** ***

Il presente accordo sarà trasmesso alle Autorità competenti in materia di vigilanza sui Fondi pensioni costituiti all'interno delle Banche.

DRIREDIO-B

Bulis III

FIBRECOL

UKPA

1

Effetti della disdetta: valutazioni attuariali al 31 ottobre 2009 al tasso del 4,5% (dati in migliaia di euro)

Attività		Passività	
Patrimonio	107.020	Oneri contr. volont. Fondo (50%)	2.152
		V.a.m. oneri att. credito ante'90	20.482
		V.a.m. oneri att. credito post'90	15.590
		V.a.m. oneri att. esattoria ante '90	2.980
		V.a.m. oneri att. esattoria post '90	302
		Riserva pen. credito	67.454
		Riserva pen. esattoria	13.613
Totale	107.020	Totale	122.573
Disavanzo tecnico	15.553		

Post '90: assunti dal 1° gennaio 1991 al 28 aprile 1993 Ante'90: assunti sino al 31 dicembre 1990

Totale a pareggio

disconsidered the will

Allegato 2 - Accordo 4 novembre 2009

Maggiorazione dotazione patrimoniale complessiva € 15.000.000

35,10%	esattoria post '90
35,10%	esattoria ante '90
56,21%	credito post '90
24,83%	credito ante '90
individuali	Popolazione
% incremento dotazio	

AB: Och Pan

1) Syland

tisac(cc

(2)



Spettabili OO.SS.
DIRCREDITO – FD
FABI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UILCA
UGL CREDITO
di Banca CRFirenze

Firenze, 4/11/2009

Ci riferiamo alla specifica istanza formulata in data odierna da codeste OO.SS. per comunicarVi che la scrivente, tenuto conto della conclusione dell'accordo 4 novembre 2009 così come definito tra le parti, ha deciso di fornire la propria disponibilità ad intervenire con un riconoscimento a titolo di liberalità con un importo, da determinarsi discrezionalmente a cura della scrivente stessa fino alla somma massima di 30.000 euro lordi omnicomprensivi pro capite, a favore delle posizioni caratterizzate da eventuali futuri trattamenti pensionistici erogati dalla Banca per conto del Fondo di Previdenza per il Personale di CRF e per l'INPS in forza del digs 357/1990 e considerati di particolare disagio in quanto caratterizzati da un importo mensile complessivo inferiore a 1000 euro lordi.

IL DIRETTORE GENERALE

Spettabile Banca CRFirenze

Firenze, 4/11/2009

Le OO.SS. firmatarie con Banca CRFirenze dell'accordo 4/11/2009 nella qualità di fonti istitutive chiedono a codesta Banca, a latere dell'accordo stesso, la disponibilità ad intervenire sino alla data ultima del 31/10/2019, con un riconoscimento economico liberale e discrezionale di carattere una tantum a sostegno di eventuali futuri trattamenti pensionistici di particolare disagio – erogati dalla Banca per conto del Fondo di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Firenze e dell'INPS in forza del D.Lgs. 357/1990 – intendendosi per tali quelli di importo mensile lordo inferiore a 1.000 euro.

ROBEDIZO - FD

FART

FIBA/CISL

ET\$AG/CGTI

UILCA /

UGL CREDITO